

RIEPILOGO E CHIARIMENTI SUPERBONUS AL 110%

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO A CURA DELLO STAFF DI SOLARPLACE

Indice

1. Cosa si intende per Superbonus al 110% ?	3
2. Chi può Beneficiare del Superbonus al 110% ?	3
3. Quali sono i requisiti ?	5
4. Quali sono gli interventi ammessi ?	6
4.1 Intervento Trainante: Isolamento Termico	6
4.2 Interventi trainanti: sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati	7
4.3 Interventi trainanti: sostituzione di impianti di riscaldamento unifamiliari	8
4.4 Lavori Antisismici	8
4.5 Gli Interventi NON Trainanti (ovvero interventi "Trainati")	9
4.5.1 FOTOVOLTAICO, SISTEMI DI ACCUMULO E COLONNINE PER EV	10
4.6 Altre spese ammesse	11
5. Quali sono i profili professionali in gioco?	11
6. La Documentazione necessaria	12
7. Detrazione fiscale, sconto in fattura o cessione del credito ?	13
7.1 La Detrazione al 110%	13
7.2 Lo Sconto in Fattura	14
7.3 La Cessione del Credito	14

1. Cosa si intende per Superbonus al 110% ?

Con il termine Superbonus al 110% ci si riferisce ad una misura fiscale del DL Rilancio (art. 119 DL 34/2020) che consiste nella possibilità di detrarre fiscalmente al 110% in 5 quote annuali le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico, antisismici, installazioni di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Per essere detraibili, le spese inerenti gli interventi devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (probabile proroga al 31 dicembre 2022).

2. Chi può Beneficiare del Superbonus al 110% ?

- A. **Persone Fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- B. **Condomini**
- C. **Associazioni e Società Sportive** dilettantistiche se effettuano gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a **spogliatoi**
- D. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**), organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- E. **Cooperative di abitazione a proprietà indivisa**. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- F. Istituti autonomi case popolari (**IACP**). La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

▶ Le Persone Fisiche possono accedere al Superbonus per interventi realizzati su **edifici unifamiliari**, ovvero unità abitative autonome indipendenti

▶ L'ecobonus e il sismabonus si applicano alle prime e seconde case, sia unifamiliari che villette a schiera, sia alle unità immobiliari in condominio.

▶ Lo stesso soggetto può ottenere l'ecobonus al massimo su due unità immobiliari

- ▶ Sono ammessi anche i residenti all'estero, iscritti all'Aire, che posseggono in Italia l'immobile su cui vengono eseguiti i lavori.
- ▶ Nel caso in cui l'immobile sia parte di un condominio, anche le imprese e i professionisti possono beneficiare del superbonus, ma solo se l'edificio condominiale è in prevalenza utilizzato a scopo residenziale.
- ▶ Sono escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categoria catastali A1 e A8 e nella categoria A9 se non aperte al pubblico.
- ▶ Non possono accedere al superbonus gli edifici con più unità di un solo proprietario e gli edifici con **abusi edilizi non sanati**.
- ▶ Le **difformità urbanistiche e catastali** su singole unità abitative non mettono a repentaglio la possibilità di godere della detrazione sulle spese per i lavori sulle parti comuni di edifici plurifamiliari.

Cosa è un edificio unifamiliare ??

Si fa riferimento a singole abitazioni/villette autonome, comprese le villette a schiera. Più precisamente, per edificio unifamiliare si intende:

- unica unità immobiliare di proprietà esclusiva;
- funzionalmente indipendente*;
- che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno**;
- destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

* Una unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo)

** Presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente anche da aree comuni esterne, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. Accessi interni da parti in comune (esempio: da vano scale, cortile condominiale), ricadono nella categoria dei condomini

E' necessario essere proprietari dell'edificio unifamiliare per beneficiare del Superbonus ??

Non per forza. L'agevolazione è prevista per:

- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie);
- locatari (affittuari) o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili NON rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l'azienda utilizza per il suo funzionamento) o fra i beni merce;
- soggetti indicati nell'articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali

Ho un appartamento in condominio, posso beneficiare del Superbonus ??

Si. Ma tenere presente che per effettuare un intervento su una singola unità immobiliare all'interno di un Condominio, è necessario che sia contestualmente effettuato anche un Intervento Trainante (vedi Capitolo 4) sulle parti comuni del Condominio.

3. Quali sono i requisiti ?

Per accedere al Superbonus sono richiesti tre requisiti principali:

1. Gli interventi sull'edificio dovranno garantire il **miglioramento di almeno due classi energetiche**, oppure il raggiungimento della classe più alta (A4) nel caso in cui ci si trovasse già nella penultima (A3)
2. Tra gli interventi effettuati, almeno uno di questi dovrà essere tra quelli definiti **Interventi Trainanti**
3. La spesa dovrà essere entro i limiti dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, dai listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi

► Il superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali o regionali

4. Quali sono gli interventi ammessi ?

Gli interventi ammessi si dividono in Interventi Trainanti o Principali e Interventi Trainati o Aggiuntivi.

Gli Interventi Trainati, per essere ammessi al Superbonus, devono essere effettuati congiuntamente¹ agli interventi Trainanti.

Interventi Trainanti (Principali)

1. Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni o sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari
3. Interventi antisismici (sismabonus)

Interventi Trainati (Aggiuntivi)

1. Interventi di efficientamento energetico
2. Installazione di **impianti solari fotovoltaici**
3. Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

4.1 Intervento Trainante: **Isolamento Termico**

Rientra tra gli interventi ritenuti trainanti l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

L'agevolazione riguarda tutti gli edifici o le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (condomini o villette a schiera).

La detrazione è calcolata sull'ammontare complessivo delle **spese non superiori a:**

50.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari (villette a schiera) che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno

¹ Le date delle spese sostenute per gli Interventi Trainati, devono essere ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per gli Interventi Trainanti (Principali), ovvero gli Interventi Trainati (Aggiuntivi) non possono essere pagati prima dell'inizio o dopo la fine dei lavori per gli Interventi Trainanti (Principali).

40.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (per gli edifici da 2-8 unità immobiliari)

30.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (per gli edifici > 8 unità immobiliari)

I materiali isolanti utilizzati nell'intervento devono rispettare i criteri ambientali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

4.2 Interventi trainanti: **sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati**

(per condomini)

Rientrano tra gli interventi trainanti anche anche quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, con impianti di microgenerazione o a collettori solari. Sono detraibili anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Il **tetto di spesa massimo** è pari a:

20.000 euro moltiplicati per ogni unità immobiliare che compone l'edificio per gli edifici fino a 8 unità immobiliari

15.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.

▶ Al singolo condomino può essere rimborsata, in base alle quote millesimali, un importo anche superiore a quello riconosciuto alla singola unità immobiliare. Per fare un esempio, se in un edificio condominiale composto da 5 unità immobiliari sono realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, il tetto di spesa agevolabile riferito all'intero edificio ammonta a 200.000 euro (40.000 euro moltiplicato per le 5 unità immobiliari). Ogni condomino, sulla base delle sue quote millesimali, deve calcolare la quota di spesa a lui spettante, che può essere anche superiore a 40.000 euro.

▶ Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito

4.3 Interventi trainanti: sostituzione di impianti di riscaldamento unifamiliari

(singole unità immobiliari e villette a schiera)

Per gli **edifici unifamiliari** o le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (villette e villette a schiera) rientrano tra gli interventi trainanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento), il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore compresi gli impianti ibridi o geotermici, con impianti di microgenerazione o a collettori solari.

Il **tetto massimo di spesa** in questo caso è pari a:

30.000 euro per al massimo 2 unità immobiliari

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

4.4 Lavori Antisismici

Gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus e realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, ottengono una detrazione fiscale del 110%.

Hanno diritto al superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico (Sismabonus acquisto).

È agevolata con il Superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico. In caso di cessione del credito ad una impresa di assicurazione, con contestuale stipula di una polizza contro gli eventi calamitosi, la stipula della polizza gode di una detrazione del 90%.

4.5 Gli Interventi NON Trainanti (ovvero interventi "Trainati")

Nel caso in cui si effettuino uno degli interventi trainanti sopra descritti, o uno degli interventi che danno diritto al Sisma Bonus, l'Ecobonus 110% si applica anche ad altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, nei relativi limiti di spesa previsti:

- sostituzione di infissi;
- schermature solari;
- sistemi di termoregolazione evoluti;
- installazione di micro-cogeneratori in sostituzioni di impianti esistenti con un risparmio di energia primaria;
- installazione di **colonnine per la ricarica di veicoli elettrici**;
- installazione di **impianti solari fotovoltaici**, in caso di cessione dell'energia in esubero a favore del GSE.

Per gli interventi non trainanti la detrazione fiscale viene spalmata in 5 anni.

▶ Nel caso in cui siano presenti dei **vincoli edilizi, urbanistici o ambientali** che blocchino un Intervento Principale, è possibile accedere al Superbonus anche solo per un Intervento Aggiuntivo qualora si rispettino tutti gli altri requisiti (esempio: miglioramento delle due classi energetiche, tipologia di beneficiario etc.)

▶ Per essere portati in detrazione al 110%, gli Interventi Aggiuntivi devono essere effettuati contestualmente ad un intervento di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, ma NON contestualmente ad un intervento antisismico.

▶ Nei Condomini - almeno uno degli Interventi Trainanti deve essere effettuato sulle parti comuni (esempio: sostituzione dell'impianto centralizzato di riscaldamento con caldaia a condensazione)

4.5.1 FOTOVOLTAICO, SISTEMI DI ACCUMULO E COLONNINE PER EV

FOTOVOLTAICO

Limiti massimi di spesa:

- Spesa massima totale ammissibile: 48.000 euro
- Spesa massima per ogni kW installato: 2.400 euro
- Se l'installazione dell'impianto fotovoltaico avviene contestualmente ad interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e demolizione e ricostruzione dell'edificio, il limite di spesa diventa 1600 euro per kW installato.
- Questo importo si somma all'ammontare previsto sugli altri interventi.

Comunità Energetiche

► Il Superbonus si applica anche all'installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW realizzata da comunità energetiche rinnovabili costituite come enti non commerciali o condomini. L'aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW, spetta la detrazione al 50% con tetto di spesa di 96mila euro.

Scambio Sul Posto:

► Se si beneficia del superbonus non si può beneficiare dello scambio sul posto.

Lo scambio sul posto è un incentivo incompatibile con il Superbonus, è obbligatorio cedere al GSE l'energia non autoconsumata o condivisa in sito.

SISTEMI DI ACCUMULO

Anche i sistemi di accumulo possono rientrare in questa agevolazione se installati contestualmente ad almeno uno degli interventi principali e al fotovoltaico.

- La spesa massima totale ammissibile è di 48.000 euro (ulteriori a quelli destinati al fotovoltaico)
- La spesa per ogni kWh di capita è di 1000 euro

COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

L'Articolo 119 comma 8 introduce il Superbonus del 110% anche per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, che devono essere installate congiuntamente ad un intervento Trainante.

La **spesa massima** è calcolata su un ammontare complessivo di spesa **di 3.000 euro**.

Nelle detrazioni rientrano anche le eventuali spese di incremento della potenza di connessione (sino ad un massimo di 7kW).

Le colonnine di ricarica, per beneficiare delle detrazione, non devono avere potenza di ricarica maggiore a 22 kW in AC.

4.6 Altre spese ammesse

Oltre alle spese per la realizzazione degli interventi trainanti e trainati, ottengono il Superbonus 110%, anche:

- le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni;
- le spese per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse agli interventi (perizie, sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
- i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, imposta di bollo e diritti per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).

5. Quali sono i profili professionali in gioco?

Aziende di installazione e progettazione

Il cliente finale dovrà rivolgersi ad una o più ditte per la progettazione e la realizzazione degli interventi trainanti e aggiuntivi.

Tecnico abilitato per il rilascio degli APE e dell'asseverazione

Per poter ottenere l'asseverazione, l'utente finale dovrà rivolgersi ad un tecnico abilitato ovvero un ingegnere, un architetto, o un geometra che avrà il compito di asseverare la conformità del progetto di miglioramento energetico nei confronti dei requisiti dettati dal decreto. Avrà inoltre il compito di redarre nella forma dell'asseverazione un APE pre intervento e una APE post

intervento. Questa documentazione verrà inviata dallo stesso tecnico abilitato via telematica sul sito di ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo Economico sostenibile).

Dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale o consulente del lavoro

L'utente finale che opererà per la cessione del credito o lo sconto in fattura dovrà anche procurarsi il visto di conformità. Un documento rilasciato da un dottore commercialista, un ragioniere, un perito commerciale o da un consulente del lavoro.

Nel comma 13 del decreto rilancio è previsto che il soggetto che appone il visto di conformità verifica anche l'esistenza delle attestazioni tecniche previste ovvero l'asseverazione e le APE nella forma di asseverata.

6. La Documentazione necessaria

Sarà necessario ottenere vari documenti per poter beneficiare del Superbonus, il che rende l'operazione sicuramente complessa, ma le spese sostenute per il rilascio di tali documenti sono anch'esse detraibili.

L'Asseverazione. L'asseverazione è il documento che verrà redatto per certificare che l'intervento sull'edificio porterà lo stesso a salire di due classi energetiche, che la spesa sia congrua con le direttive del decreto, e che le tipologie di interventi siano adeguati ai requisiti richiesti.

L'asseverazione deve essere redatta, timbrata e firmata dal Tecnico Abilitato. La compilazione avviene online nel portale ENEA: <https://www.energiaenergetica.enea.it/>

► Per alcuni interventi come l'installazione di pompe di calore di potenza termica utile inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore.

Attestati di Prestazione Energetica. L'APE dovrà essere redatta due volte. Una volta prima di iniziare i lavori in modo da fotografare la situazione energetica iniziale dell'edificio, e una seconda volta al termine dei lavori.

Visto di conformità. Il visto di conformità attesta che i dati risultanti dalle dichiarazioni coincidono con la documentazione e le scritture contabili e che i dati dichiarati corrispondono

alle disposizioni fiscali, che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili e tutti gli ulteriori dati come le ritenute, crediti d'imposta e così via.

Il visto di conformità è necessario solo nel caso in cui si ha una cessione del credito o uno sconto in fattura.

7. Detrazione fiscale, sconto in fattura o cessione del credito ?

Il Superbonus 110% può essere fruito in diversi modi a scelta del contribuente:

- A. come **detrazione pari al 110%** recuperabile in 5 anni;
- B. come **sconto immediato sul corrispettivo dovuto** fino all'importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento che potrà poi recuperarlo come credito d'imposta oppure cederlo ad altri, incluse banche o operatori finanziari;
- C. come **credito d'imposta** da cedere a terzi, compresi intermediari finanziari e banche.

▶ La scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata a fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento.

▶ **CONDOMINI:** ogni condómينو può decidere cosa fare riguardo la modalità di "detrazione fiscale", ovvero l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che per gli interventi sulle parti comuni, non è necessario che tutte le unità immobiliari di uno stesso condominio optino nel loro insieme per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Ognuno può fare come preferisce. Anche se è evidente che scelte differenti complichino la gestione della situazione, a partire dall'obbligo dell'amministratore di preconstituire il fondo lavori con cui pagare l'impresa.

L'impresa dovrà fare sempre la fattura all'intero condominio, anche se diversi condómيني hanno deciso di cedere il credito ad altri o di portarlo in detrazione da sé.

7.1 La Detrazione al 110%

Il cliente finale può usufruire di questo sconto fiscale attraverso una detrazione dall'Irpef in 5 quote annuali di identico importo.

Nel caso in cui l'importo da detrarre in dichiarazione dei redditi sia maggiore dell'importo irpef da versare allo Stato, il contribuente non potrà in alcun modo riportare l'eccedenza all'anno successivo o chiederne il rimborso.

7.2 Lo Sconto in Fattura

Prima di richiedere lo sconto in fattura, l'utente finale dovrà essere provvisto di visto di conformità rilasciato dal dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale o consulente del lavoro.

Lo sconto in fattura è poi gestito dalla ditta che esegue gli interventi -> nella fattura di vendita, contenente l'importo dell'intervento e dell'IVA, viene inserito l'importo dello sconto applicato.

Il valore dello sconto, nel caso di Superbonus con sconto in fattura, può essere pari al 100% (quindi il cliente non dovrà pagare nulla).

Successivamente, per effettuare lo sconto in fattura sarà necessario compilare ed inviare per via telematica all'Agenzia Delle Entrate il modulo apposito, spuntando la casella "CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO" (lo stesso modulo può essere utilizzato per la cessione del credito spuntando invece la casella "CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA")

A questo punto la ditta di installazione ha la possibilità di recuperare l'importo della fattura sotto forma di credito di imposta.

Il credito di imposta potrà poi essere utilizzato in compensazione o ceduto ad altri, tra cui intermediari finanziari e istituti bancari

► OPZIONE SCONTO IN FATTURA PARZIALE:

come indicato nella circolare N.24/E dell'Agenzia, il fornitore dei beni e servizi può applicare uno sconto "parziale". Ovvero il cliente finale detraerà fiscalmente solo parte dell'importo inerente gli interventi e parte verrà ceduta al fornitore come credito.

Esempio: per un intervento Superbonus 110% con valore totale (iva inclusa) di 30.000€, il fornitore può applicare uno sconto di 10.000€.

Di conseguenza, il cliente porterà in detrazione 22.000€ in 5 anni (ovvero il 110% di 20.000€) e il fornitore vedrà assegnato un credito d'imposta di 11.000€ sempre in 5 anni (ovvero il 110% di 10.000€).

7.3 La Cessione del Credito

I beneficiari della detrazione fiscale (i cliente finali) possono optare, in alternativa, per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare; i cessionari del credito possono essere qualsiasi soggetto, compresi istituti di credito e intermediari finanziari.

Il cliente finale può cedere il credito alla propria banca, alla ditta installatrice o a qualunque altra società privata. Inoltre, oltre la prima cessione, sono possibili ulteriori cessioni dello stesso credito fiscale che possono avvenire senza limitazione sul numero di passaggi e sulla natura dei soggetti cessionari.

La possibilità di cessione del credito e sconto è prevista dal legislatore per spese che sono sostenute negli anni 2020 e 2021; inoltre è possibile la cessione del credito per le rate residue di detrazione spettante non ancora fruite.

► **CESSIONE DIFFERITA**

Sempre in riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la scelta di cedere il credito a terzi (banche incluse) può essere esercitata anche in futuro (in un secondo momento), sulla base delle rate di detrazione non ancora fruite.